



COMUNE DI VOGOGNA

REGOLAMENTO I.M.U.

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

Art. 2 Presupposto dell'imposta.

Art. 3 Soggetti passivi.

Art. 4 Definizione di fabbricato.

Art. 5 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze.

Art. 6 Definizione di area fabbricabile.

Art. 7 La base imponibile.

Art. 8 La determinazione delle aliquote, detrazioni e riduzioni.

Art. 9 Unità immobiliari possedute da anziani o disabili.

Art.10 Versamento.

Art. 11 Dichiarazioni e verifiche.

Art. 12 Riscossione coattiva.

Art. 13 Rimborsi.

Art. 14 Contenzioso.

Art. 15 Funzionario Responsabile.

Art. 16 Entrata in vigore.

Art. 17 Pubblicità del Regolamento.

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e di quelle contenute nel Regolamento generale delle entrate del Comune di Vogogna approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30 marzo 2009, successivamente modificato con deliberazione 61 del 29/09/2009.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) presenti nel territorio del comune ed a qualsiasi uso destinati, ivi compresi l'abitazione principale e la pertinenza della stessa.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4
Definizione di fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quell'unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 5
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Si considerano inoltre abitazione principale:
 - a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato o in godimento;

b) l'abitazione posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia proprietario di un altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune (Legge 244/2007).

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 6

Definizione di area fabbricabile

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici generali vigenti per l'anno di imposizione, così come specificato dal PRG vigente.

2. Ai fini del calcolo dell'imposta, un terreno è edificabile dal giorno dell'adozione definitiva da parte del Comune del Piano Regolatore Generale (PRG), indipendentemente dai provvedimenti di attuazione.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

4. In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero (comma 1, lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78), l'area è considerata fabbricabile fino alla ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione.

5. Non è tassabile come fabbricabile, previa comunicazione presentata nei termini, il terreno destinato all'attività agro-silvo-pastorale a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi della previdenza agricola.

Art. 7

La base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 8

La determinazione delle aliquote

1. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono determinate o modificate, nell'ambito delle misure minime e massime stabilite dalla legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Con decorrenza dall'anno di imposta 2012 le aliquote sono stabilite nella misura sotto indicata:

- _ 0,2% Fabbricati rurali strumentali;
- _ 0,53% Abitazione principale e relativa pertinenza;
- _ 0,89% Altri fabbricati;
- _ 0,92% Aree edificabili.

Art. 9
Unità immobiliari possedute da anziani o disabili

1. Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare in cui ha avuto l'ultima residenza e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

In tali ipotesi deve essere presentata apposita dichiarazione IMU nei termini di legge

Art. 10
Versamento

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2. Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo o in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, dell'imposta dovuta per l'anno in corso:

- prima rata entro il 16 Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente;
- seconda rata entro il 16 Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

3. L'imposta viene corrisposta utilizzando la forma prevista dalla normativa.

4. In fase di controllo e verifica si possono compensare somme versate a credito con quelle eventualmente a debito degli anni pregressi, riferite sia al medesimo contribuente sia ad eventuali contitolari.

Art. 11
Dichiarazioni e verifiche

1. Il contribuente deve dichiarare al Comune le variazioni dei dati precedentemente dichiarati o da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni, nel rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non deve essere presentata dichiarazione nel caso in cui le variazioni dipendono da atti di trasferimento di proprietà o atti di cessione o costituzione di diritti reali per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il Modello Unico Informatico (MUI), e nel caso di dichiarazione di successione.

2. Il Funzionario responsabile IMU:

- verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni del contribuente, la situazione di possesso immobiliare del contribuente;

- determina la conseguente, complessiva imposta dovuta, e, se riscontra che non è stata versata in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto, con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta, della sanzione e dei relativi interessi;

- provvede a compensare eventuali somme a credito con quelle a debito degli anni pregressi, dovute dal medesimo contribuente o da eventuali contitolari.

3. L'avviso di accertamento deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. La misura degli interessi è pari al tasso di interesse legale, senza maggiorazioni.

4. Al personale addetto all'attività di accertamento e riscossione dell'I.M.U. sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti, da definire con separato atto, in riferimento al maggior gettito definitivamente accertato ed incassato.

Art. 12
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo o altra forma di riscossione coattiva prevista dalle vigenti norme ed il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Art. 13
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella stessa misura stabilita per le somme dovute a seguito dell'attività di accertamento, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 14
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 15
Il Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Art. 17
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 5, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento ed è pubblicato sul sito INTERNET del Comune di Vogogna (www.comune.vogogna.vb.it).

